



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/65 DEL 30.9.2010

Oggetto: L.R. 29.10.2008, n. 15, art. 1, comma 5, lett. b). Contributi ai privati per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture. Ulteriori chiarimenti relativi alle deliberazioni della Giunta n. 61/1 del 6.12.2008 e n. 67/2 del 28.11.2008.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il 22 ottobre 2008, il 4 novembre e il 27-28 novembre 2008 si sono verificate tre importanti alluvioni che hanno interessato diversi comuni della Sardegna .

L'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 15 del 2008, per l'alluvione verificatasi il 22 ottobre, ha previsto la possibilità di erogare un contributo a fondo perduto per il ristoro del danno subito ai beni mobili indispensabili alla vita familiare.

La legge regionale n. 16 del 2008 estende le previsioni della legge regionale n. 15 del 2008 ai Comuni colpiti dalla alluvione del 27-28 novembre 2008.

In relazione alla alluvione del 22 ottobre, la deliberazione della Giunta n. 61/1 del 6.12.2008 ha stabilito che la domanda di contributo doveva essere presentata al Comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul sito della regione .

La deliberazione n. 69/27 del 10.12.2008 ha prorogato questa scadenza al 20 gennaio 2009.

Per l'alluvione del 27-28 novembre, la deliberazione della Giunta n. 67/2 del 28.11.2008 fissava i medesimi termini .

Alcuni cittadini che hanno presentato la domanda con qualche giorno di ritardo resterebbero esclusi dai benefici di legge, pur essendo stati colpiti dall'alluvione.

L'Assessore evidenzia che le difficoltà che la popolazione dei Comuni colpiti ha dovuto affrontare durante l'emergenza e nelle settimane successive, ha potuto causare qualche disagio e ritardo nella presentazione delle domande di contributo. L'Assessore propone pertanto di rendere



ammissibili tutte le istanze in possesso dei requisiti, pervenute ai comuni oltre i termini fissati, in quanto sono disponibili le risorse necessarie per poter provvedere al pagamento di tali contributi.

Le medesime deliberazioni della Giunta regionale n. 61/1 del 6.12.2008 e n. 67/2 del 28.11.2008 individuano quale requisito fondamentale per poter accedere ai contributi, che l'immobile oggetto di contributo sia stato realizzato in conformità alle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

L'Assessore propone di rendere ammissibili tutte le istanze relative agli immobili in possesso del "certificato di futura sanabilità" anche se condizionate dal parere favorevole di altri Enti, il quale garantisce l'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio in sanatoria, che la stessa è stata istruita e ha avuto parere favorevole dall'ufficio competente, e che è stato interamente pagato l'importo dovuto per l'oblazione .

L'Assessore evidenzia, infine, che la deliberazione n. 67/2 del 28.11.2008 riporta un errore di battitura in quanto la dicitura "Si intende per piano terra, il primo livello della abitazione in possesso della regolare certificazione di abitabilità o realizzata con un progetto approvato per una destinazione d'uso di tipo abitativo. Tale specificazione integra quanto previsto dalla deliberazione n. 61/2 del 6 novembre 2008." è invece da riferirsi alla deliberazione n. 61/1 del 6 novembre 2008.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di rendere ammissibili tutte le istanze presentate per richiedere un contributo a fondo perduto per il ristoro del danno subito ai beni mobili indispensabili alla vita familiare nei Comuni colpiti ed elencati nelle deliberazioni della Giunta n. 61/1 del 6.12.2008 e n. 67/2 del 28.11.2008 purché in possesso dei requisiti di ammissibilità e pervenute ai Comuni oltre i termini fissati dalle deliberazioni n. 69/27 del 10.12.2008 e n. 67/2 del 28.11.2008;
- di rendere ammissibili le istanze relative agli immobili per i quali è stato rilasciato il "certificato di futura sanabilità" anche se condizionato al parere favorevole di altri Enti, purché in possesso degli altri requisiti di ammissibilità;
- di rettificare la deliberazione della Giunta n. 67/2 del 28.11.2008 sostituendo il capoverso "Si intende per piano terra, il primo livello della abitazione in possesso della regolare certificazione di abitabilità o realizzata con un progetto approvato per una destinazione d'uso di tipo abitativo. Tale specificazione integra quanto previsto dalla deliberazione n. 61/2 del 6 novembre 2008."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

con “Si intende per piano terra, il primo livello della abitazione in possesso della regolare certificazione di abitabilità o realizzata con un progetto approvato per una destinazione d’uso di tipo abitativo. Tale specificazione integra quanto previsto dalla deliberazione n. 61/1 del 6 novembre 2008.”

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis